

ne stessa. L'operazione potrebbe tuttavia essere effettuata però nel solo caso che i Ministeri competenti rendessero disponibile per l'Istituto il "fondo per scopi di pubblica utilità, da determinarsi dal Governo", costituito a norma dell'art. 15 del R.D.L. 29 aprile 1923, n° 966.

In tal caso anche per la proposta partecipazione dell'I.H.A. all'aumento di capitale del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (£ 600 milioni), proposta tuttora allo studio degli Uffici, potrebbe essere utilizzato il fondo suddetto per la somma residuante dopo la sottoscrizione in aumento capitale dell'I.H.A., salvo a stabilire se non convenga completare il proprio aumento, tenuto conto del buon reddito che finora si è ottenuto dalla detta partecipazione (ultimo quadriennio 8%). La Direzione generale resta incaricata della esecuzione al riguardo.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente in adunanza 6 corrente, approva.

4. Mutui a favore di Amministrazioni provinciali.

Il Direttore generale legge il seguente